



**COMUNE DI CREMA**  
**SETTORE GESTIONE FINANZIARIA,**  
**TRIBUTARIA E COMMERCIALE**  
**SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO e CATASTO**

**REGOLAMENTO PER LA**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA**  
**MUNICIPALE PROPRIA "IMU"**

Delibera di C.C. n. .... del .....

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014.
2. Le presenti disposizioni regolamentano le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, integrando la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa così come definito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Imposta Municipale Propria IMU si applica agli immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, in base ai presupposti previsti all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. E' abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.

## **Articolo 3**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune determina annualmente e per zone omogenee, il valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, dandone preventiva comunicazione alla cittadinanza, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano di Governo del Territorio.
3. In relazione a quanto previsto all'articolo 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria IMU dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma precedente, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso. I valori stabiliti valgono per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del regolamento stesso e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.
4. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta dai tecnici dei servizi competenti, individuati con provvedimento adottato ai sensi del Regolamento di organizzazione. La conferenza può avvalersi di apporti tecnici esterni.

5. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra i quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
6. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
7. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
8. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o accatastato.
9. La disciplina di cui al comma 8, si applica anche alle aree su cui insistono fabbricati ridotti di fatto allo stato di rudere e accatastati o accatastabili in categoria F2 (unità collabenti) senza assegnazione di rendita. Si considera base imponibile ai fini dell'Imposta Municipale propria IMU l'area su cui insistono i fabbricati stessi e le relative pertinenze con riferimento alle potenzialità edificatorie proprie dell'area medesima.

#### **Articolo 4**

##### **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'Imposta Municipale Propria IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'Imposta Municipale Propria IMU dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

#### **Articolo 5**

##### **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica soltanto ai fabbricati, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Articolo 6**

##### **Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale è stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Tale rimborso compete per l'anno precedente all'adozione dello strumento urbanistico o della variante di che trattasi. La domanda di rimborso deve avvenire entro tre anni dalla data di approvazione dello strumento.

3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

#### **Articolo 7**

##### **Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 8**

##### **Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse moratorio pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di Euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Imposta Municipale Propria IMU.

#### **Articolo 9**

##### **Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 10,00.

#### **Articolo 10**

##### **Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

#### **Articolo 11**

##### **Versamenti minimi**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore a Euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni e interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

## **Articolo 12**

### **Differimento dei versamenti**

1. Al fine di facilitare il compito del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato ed accertate le obiettive difficoltà da parte di quest'ultimo, può autorizzare, nel caso di decesso, gli eredi o anche un solo erede per conto degli altri ad effettuare il versamento dell'imposta relativa agli immobili ereditati entro il termine di versamento previsto per il saldo della stessa.
2. Il soggetto passivo, di cui al comma 1, dovrà dare comunicazione dell'avvenuto posticipo del versamento allegando in fotocopia la ricevuta dello stesso e riportando gli estremi dell'autorizzazione concessa dal funzionario responsabile del tributo.

## **Articolo 13**

### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in temporanea situazione di obiettive e comprovate difficoltà economiche, concedere allo stesso la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 mensilità, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

## **Articolo 14**

### **Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

5. La sola detrazione, di cui al comma 3, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
7. Al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria IMU, i soggetti interessati al trattamento agevolativo di "abitazione principale": aliquota ridotta e detrazioni di imposta previsto per le fattispecie di cui al co. 4) (unità immobiliari possedute da anziani o disabili) co. 6) (ex casa coniugale separazione legale/scioglimento o cessazione effetti civili) e per la sola detrazione co. 5) (unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa), devono presentare specifiche comunicazioni da far pervenire al Comune di Crema entro e non oltre il termine previsto per il versamento dell'imposta a saldo dell'anno di riferimento, indicando gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria IMU.

#### **Articolo 15** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43;
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

#### **Articolo 16** **Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

#### **Articolo 17** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria IMU.

#### **Articolo 18** **Sanzioni ed interessi**



1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - b) Articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e s.m.i.
  - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

#### **Articolo 19**

##### **Potenziamento dell'attività di accertamento**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria IMU, è destinata alla costituzione di un fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.
2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinata all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'Ufficio Tributi del Comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta, anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi.
3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
4. La Giunta Comunale determina con delibera annuale le due misure di percentuali:
  - a) L'una da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'imposta Municipale Propria IMU a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'Ufficio Tributi, ripartito in base a criteri generali definiti;
  - b) L'altra sullo stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Servizio.

#### **Articolo 20**

##### **Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.

#### **Articolo 21**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Articolo 22**  
**Entrata in vigore del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 11/04/12



## INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Presupposto dell'imposta
Articolo 3	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Articolo 4	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Articolo 5	Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Articolo 6	Aree fabbricabili divenute inedificabili
Articolo 7	Attività di controllo ed interessi moratori
Articolo 8	Rimborsi e compensazione
Articolo 9	Attività di recupero
Articolo 10	Versamenti
Articolo 11	Versamenti minimi
Articolo 12	Differimento dei versamenti
Articolo 13	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Articolo 14	Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta
Articolo 15	Riscossione coattiva
Articolo 16	Disposizioni in materia di autotutela
Articolo 17	Rimborsi
Articolo 18	Sanzioni ed interessi
Articolo 19	Potenziamento dell'attività di accertamento
Articolo 20	Funzionario Responsabile
Articolo 21	Rinvio
Articolo 22	Entrata in vigore del Regolamento